



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

A tutti gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.

Loro sede

Circolare n. 3 del 1/03/2017

Riepilogo News mese di Febbraio 2016

Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato nuovamente al 30.06.2017 la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto posseduti alla data del 1.1.2017 e NON in regime di impresa da:
 - Persone fisiche,
 - Società semplici;
 - Associazioni professionali;
 - Enti non commerciali.

Nuove scadenze IRPEF

A decorrere dal 2017, il legislatore fiscale, con il D.L. n. 193/2016 (come convertito in Legge n.225/2016) ha modificato, tra l'altro, le scadenze relative al versamento delle imposte (tra cui anche IRPEF, addizionali regionali e comunali e cedolare secca, imposte sostitutive dell'IRPEF) e contributi (da quadro RR del Modello di dichiarazione redditi).

In particolare quest'anno :

- saldo e I° acconto imposte e contributi versamento entro il 30/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)
- II° o unico acconto entro il 30/11 (nulla cambia rispetto a prima).

Tutti i contribuenti possono:

- 1) versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di I° acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). In ogni caso la rateizzazione deve terminare a novembre;
- 2) non possono rateizzare il II° o unico acconto.

Da quest'anno sono cambiati i termini di versamento, come visto in premessa, ma le rate successive al 30/06/ o al 31/07, rispetto agli anni passati non cambiano.

Servizi Immobiliari

A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di “uniformare” a livello europeo le disposizioni in tema di territorialità Iva riservate alle prestazioni di servizi su beni immobili, andranno prese a riferimento le indicazioni del Regolamento UE n.1042/2013, che ha modificato il precedente Regolamento n.282/2011. Tali “nuove” disposizioni riguardano le prestazioni di servizi che, in deroga alle regole generali basate sul domicilio del fornitore (B2C) o del cliente (B2B), devono essere tassate nel luogo in cui si trova l'immobile così come previsto dall'art.7-quater del DPR.633/72.

Nello specifico, il regolamento UE 1042/2013 provvede a:

fornire una definizione “univoca” della nozione di bene immobile



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

specificare la relazione tra bene immobile e servizio immobiliare
elencare alcuni esempi di operazioni identificate e non come servizi relativi a beni immobili

Le nuove regole a decorrere dal 2017

Dal 1° gennaio 2017, fermo restando le regole in materia di territorialità Iva per i servizi su beni immobili (vale il luogo di ubicazione dell'immobile), introduce indicazioni più puntuali di bene immobile, nonché la tipologia di servizi che rientra tra quelle dell'art. 7-quater, DPR 633/72.

Nello specifico, il Regolamento UE 1042/2013, ha introdotto i seguenti articoli:

art. 13ter - recante la definizione di bene immobile agli effetti dell'IVA;

art. 31bis - definisce il collegamento tra la prestazione e il bene immobile fornisce alcune esemplificazioni delle prestazioni che si considerano ovvero che non si considerano relative a beni immobili;

art. 31ter - qualifica la prestazione di messa a disposizione di attrezzature e di personale.

Inps Visite Fiscali

INPS, visite fiscali 2017: la normativa

Un dipendente che si assenta dal lavoro per malattia è sottoposto ad un accertamento denominato visita fiscale. Il controllo non viene stabilito solo dal datore di lavoro, ma anche dall'ASL e dall'INPS.

INPS, visite fiscali 2017: quando avvertire il datore di lavoro se ci si ammala

Ogni lavoratore, nel momento in cui si ammala, ha l'obbligo di avvertire il proprio datore di lavoro, comunicandogli tempestivamente la propria assenza e i motivi alla base di essa.

Anche la tempistica, relativa all'avvertimento, ha delle regole che dipendono dal contratto di lavoro che ogni dipendente ha firmato con la propria azienda.

I dipendenti delle Farmacie, rientrando nel contratto del Commercio, dovranno avvertire il proprio datore di lavoro prima dell'inizio del turno.

INPS, visite fiscali 2017: orari privati

In caso di assenza per malattia ogni lavoratore deve essere reperibile presso l'indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia sette giorni su sette, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 10 alle 12,
- dalle 17 alle 19.

INPS, visite fiscali 2017: i casi di esonero

Alla regola generale relativa all'obbligo di reperibilità sono previste delle deroghe. Scendendo nel dettaglio, i dipendenti pubblici e privati sono esonerati dall'obbligo di reperibilità, nei seguenti casi:

- ricovero presso una struttura sanitaria,
- esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati, ecc.);
- infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- malattia correlata a un'eventuale invalidità o menomazione del dipendente (presenza di invalidità o handicap, anche non grave).

In presenza di altre motivazioni, quali ad esempio depressione o cefalea, dovrà essere il medico curante a disporre l'esonero dalla visita fiscale. applicando sul certificato medico un contrassegno col codice E.

Cosa succede in caso di ricaduta dopo aver ricevuto la visita? Se Durante il periodo di prognosi il malato ha una ricaduta dopo aver già ricevuto una visita da parte del medico inviato dall'INPS, dal datore di lavoro o dalla ASL sarà possibile ricevere una seconda visita di controllo.

Visite fiscali 2017: assenze giustificate



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Può capitare che il lavoratore dipendente risulti irreperibile al momento della visita fiscale. In questo caso, l'assenza verrà considerata "giustificata" se:

- il lavoratore è assente visita medica o accertamento sanitario durante le fasce di reperibilità;
- il lavoratore si sta sottoponendo a cure mediche durante le fasce di reperibilità,;
- assenza per cause di forza maggiore, o per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari;
- visita al di fuori delle fasce di reperibilità.

Al di fuori di queste ipotesi scatterà la sanzione.

INPS, visite fiscali e malattia 2017: il certificato medico

Il medico curante, entro 48 ore dal verificarsi della patologia, dovrà redigere il certificato medico e inviarlo in via telematica all'INPS. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà quindi a rilasciare apposita ricevuta contenente numero di protocollo. Nel caso in cui il tipo di contratto o gli accordi con il tuo datore di lavoro lo prevedono, il lavoratore dovrà inviare il suddetto numero di protocollo al proprio datore di lavoro.

In caso di ricovero, sarà l'ospedale a dover inviare il certificato medico.

Visite fiscali 2017: le sanzioni

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale e dunque di mancato rispetto dell'obbligo di reperibilità, il lavoratore dipendente del settore pubblico o privato andrà incontro ad una sanzione pari alla perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia.

Nel caso in cui prima della sanzione il dipendente sia convocato per una seconda visita si potrà recuperare la propria retribuzione a decorrere dal giorno del secondo controllo.

In caso di assenza alla seconda convocazione il lavoratore perderà il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, si perde tutta la retribuzione dovuta per il periodo di malattia.

Certificazione Unica 2017

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10044 del 16 gennaio 2017, ha approvato il modello della Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Inoltre, sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La prima vera novità da rilevare sta nella consegna del "modello sintetico" al contribuente che, grazie al "Decreto Fiscale" (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016), slitta dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017.

Quindi i sostituti d'imposta avranno circa un mese in più per consegnare la CU 2017; tuttavia, ciò che in realtà potrebbe sembrare una semplificazione, non lo è affatto, in quanto è rimasta ferma la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici

Altre importanti novità da rilevare riguardano le nuove sezioni per:

- l'inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione;
- la gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono o nel territorio dello Stato italiano la propria residenza e che concorrono alla formazione del reddito complessivo entro il 70% del suo ammontare;
- la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Tra le conferme, invece, è possibile evidenziare che anche per quest'anno la CU 2017 servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del periodo d'imposta 2016.



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Si ricorda, inoltre, che l'art. 1, co. 953 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) equipara "a tutti gli effetti" le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU all'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998 (Modello 770 Semplificato).

Credito Imposta Videosorveglianza

Il comma 982, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto, per l'anno 2016, un credito d'imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Pertanto, il contribuente che nel 2016 ha sostenuto spese per "videosorveglianza" e che vuole vedersi riconoscere il relativo credito istituito con la Legge n. 208/2015, può presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate nel periodo 20 febbraio 2017 –20 marzo 2017. La domanda potrà essere presentata direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario incaricato. Il credito spetta esclusivamente se la spesa si riferisce ad immobili NON utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo (ed anche ad immobili utilizzati promiscuamente) e per conoscere la percentuale massima spettante occorrerà attendere il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (da adottarsi entro il 31/03/2017).

Modelli Intrastat 2017

Il 27 febbraio (essendo il 25 sabato), scade il termine per la presentazione dei modelli Intra di gennaio. Infatti il decreto Milleproroghe ha ripristinato l'obbligo degli elenchi Intrastat acquisti per il 2017 per i quali il Dl 193/2016 aveva previsto l'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

Il modello è l'Intra 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato Ue. L'emendamento al decreto legge 244/2016 ha spostato l'abolizione al 1° gennaio 2018.

Di norma gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all'agenzia delle Dogane in via telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Pertanto, la scadenza prossima da considerare è quella del 25 febbraio e le operazioni da comunicare sono quelle relative al mese di gennaio 2017. La scadenza, cadendo di sabato, slitta automaticamente al 27. Su eventuali ritardi, l'agenzia delle entrate fa sapere che non ci saranno sanzioni.

Nuova Governance Farmaceutica

Il decreto legge 244/2016 fa slittare dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e del nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti.

Importanti modifiche anche sul concorso straordinario per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche: la legge estende la durata della graduatoria unica, determinata dalla Commissione esaminatrice in ciascuna Regione, che dai due anni previsti passa a sei.

Gli anni verranno calcolati a partire dalla data del primo interpellato effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.

Collocamento Obbligatorio e Infortuni

Collocamento obbligatorio

Il decreto Milleproroghe 244/2016, approvato in via definitiva dal Parlamento, ha concesso alle aziende nella fascia fra i 15-35 dipendenti lo slittamento dell'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile dal 1/03/2017 al 01/03/2018.



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

L'obbligo pertanto decorre dal 2018, con la conseguenza che l'assunzione dovrà essere fatta decorrere non oltre il termine del 1° marzo 2018, cioè nei 60 giorni successivi dall'insorgenza dell'obbligo stesso.

Infortuni

Slitta dal 12/04/2017 al 12/10/2017 il nuovo obbligo di denuncia, ai soli fini statistici, degli infortuni con assenza di almeno un giorno, previsto dall'art. 18 cpmma 1, lettera R, Dgls 81/2008. Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, occorre inoltrare la notifica dell'infortunio anche per quelli di durata ridotta (da 1 a 3 giorni), sino ad oggi esclusi da eventuali comunicazioni all'inail.

Servizi Sanitari in Farmacia

Prestazioni rese dalle farmacie consistenti nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti

Sono da ritenersi esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, n.18 del DPR 633/1972, sia le fatture/ricevute rilasciate dalla farmacia nei confronti degli utenti per l'espletamento di servizi sanitari sia le fatture rilasciate nei confronti delle farmacie dai soggetti che svolgono la prestazione sanitaria (singoli infermieri e fisioterapisti oppure strutture societarie eventualmente organizzate anche in forma di cooperative) con cui è opportuno comunque che vengano stipulati contratti di mandato con rappresentanza.

Prestazioni analitiche di prima istanza effettuate direttamente dall'utenza a mezzo di apparecchiature automatiche messe a disposizione dalla farmacia (test autodiagnostici) – Misurazione della pressione

I corrispettivi di tali prestazioni di prima istanza rientranti nell'autocontrollo e praticabili in farmacia (test per la glicemia, colesterolo e trigliceridi, emoglobina, misurazione dei componenti delle urine, misurazione della pressione arteriosa, ecc.) dovranno essere assoggettati ad IVA, con l'aliquota del 22% in quanto effettuabili direttamente dall'utente a mezzo di attrezzature automatiche disponibili presso la farmacia.

Trattandosi, quindi, di mera messa a disposizione da parte di quest'ultima di apparecchiature strumentali che non possono ricondursi alla previsione agevolativa dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972 e, quindi, non possono beneficiare dell'esenzione IVA.

Servizi di prenotazione prestazioni specialistiche (CUP), pagamento dei referti e ritiro

È ormai largamente diffuso nelle farmacie territoriali il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche o degli esami clinici da effettuarsi presso le strutture pubbliche (CUP). In molti casi, tali servizi vengono svolti dalle farmacie in via del tutto gratuita verso le Aziende USL. Qualora, invece, quest'ultime dovessero riconoscere alle farmacie una remunerazione, tale corrispettivo dovrà essere assoggettato all'Iva ordinaria del 22%.

Altre prestazioni diagnostiche effettuabili in farmacia (telemedicina, holter pressorio, ECG, ecc.)

Queste tipologie di prestazioni, non specificatamente affrontate e chiarite dalla sopra citata risoluzione, sembra possano ricondursi nell'ambito delle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona" (che il più volte citato art. 10, n. 18 del DPR 633/1972 considera esenti dall'IVA).

Distinti saluti

FAR.MED SRL



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00